

Legge regionale 04 luglio 1979 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 28/10/2010

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d' intervento.

Art. 10

(2)(3)(4)(6)

All' esecuzione delle opere di riparazione previste dall' articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva - su richiesta dei Comuni - la Segreteria generale straordinaria.

Sempre su richiesta dei Comuni interessati, alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.

(1)

Quando nell' attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, da parte degli Enti locali si verificano omissioni o ritardi, da accertarsi dalla Segreteria generale straordinaria, ovvero quando ragioni di convenienza economica o di maggiore celerità nell' esecuzione dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso la Segreteria generale straordinaria, può esercitare il potere sostitutivo di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera h) della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Per l' esecuzione delle opere di riparazione e progettazione ed esecuzione del ripristino e ricostruzione delle opere pubbliche, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.

(5)

Note:

1 Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980

- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
- 3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
- 4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
- 5 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002